REGOLAMENTO (CEE) N. 2167/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (2), in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, articoli 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1757/92 del Consiglio (3) ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1992/1993; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna;

considerando che, in seguito all'allineamento dei prezzi d'orientamento portoghesi con quelli della Comunità, e in mancanza di disposizioni particolari, il presente regolamento si applica al Portogallo; che tuttavia, non essendo state delimitate le zone vitivinicole di questo paese, occorre definire le pratiche enologiche ivi ammesse conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 922/87 del Consiglio, nonché le varietà di viti autorizzate per la produzione di vini da tavola in Portogallo; che, essendo l'arricchimento una pratica eccezionale, è opportuno prevedere la stessa riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, fissato all'allegato VIII, che per la zona vitivinicola c; che, conformemente all'articolo 341 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, occorre prorogare le deroghe in vigore per il « vinho verde »;

considerando che, in applicazione dell'articolo 70 dell'atto di adesione, i prezzi spagnoli sono fissati, a decorrere dalla campagna considerata, allo stesso livello dei prezzi comuni e, pertanto, i prezzi, gli aiuti e gli altri elementi applicabili per la campagna 1992/1993, di cui al paresente regolamento, si applicano alla Spagna;

considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio (4);

considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

considerando che alcuni vini consegnati all'una o all'altra distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è necessario adattare correlativamente gli importi applicabili alle distillazioni, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2046/89;

considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito di vendite mediante gara di alcole detenuto dagli organismi d'intervento dimostra che la differenza fra i prezzi ottenibili per l'alcole neutro e l'alcole greggio non è tale da giustificare il conferimento all'intervento del primo tipo di alcole; che, inoltre, le disponibilità attuali di alcole neutro bastano a soddisfare per almeno una campagna l'eventuale domanda di tale prodotto; che in tale contesto occorre fare ricorso alla facoltà prevista dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 limitando le consegne di alcole neutro agli organismi d'intervento per la campagna 1992/1993;

considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati rettificati e con il saccarosio; che i dati di cui dispone la Commissione inducono a differenziare l'importo dell'aiuto a seconda del prodotto utilizzato per l'arricchimento; che tuttavia, a norma dell'articolo 128 dell'atto di adesione, è opportuno fissare per la Spagna un livello d'aiuto diverso;

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.
(3) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 29.
(4) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.

considerando che l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha definito i criteri di fissazione degli importi degli aiuti di cui a detto articolo ; che, per quanto riguarda l'aiuto all'utilizzazione delle uve, dei mosti d'uva e dei mosti d'uva concentrati per l'elaborazione di succhi d'uva, il paragrafo 4 dello stesso articolo statuisce che una parte dell'aiuto sia stanziato per l'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva e che, a tal fine, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato ; che sembra opportuno, visti i criteri stabiliti e vista la necessità di finanziare tali campagne, fissare l'importo dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per mettere in atto un'efficace promozione del prodotto ;

considerando che la riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 è funzione dell'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ogni zona viticola ; che l'esperienza insegna che tale aumento corrisponde in media alla metà dell'aumento massimo autorizzato ; che la riduzione del prezzo d'acquisto deve quindi corrispondere alla percentuale del titolo alcolometrico aggiunto rispetto al titolo alcolometrico del vino consegnato alla distillazione ;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri importi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1992/1993, nella Comunità. Per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli importi sono fissati con riserva di una decisione successiva sull'applicazione di tali misure.

Articolo 2

I prezzi d'acquisto dei prodotti e dei vini consegnati nel corso della campagna 1992/1993 alle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti :

— gli aiuti ai distillatori,

— gli aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato,

— i prezzi d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,

— la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole

sono indicati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

Articolo 3

Il prezzo d'acquisto dei vini consegnati nel corso della campagna 1992/1993 alle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti :

— l'aiuto ai distillatori,

— l'aiuto agli elaboratori di vino alcolizzato

sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione [1] e dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione [2], al più tardi entro tre mesi dal conferimento dell'alcole l'organismo d'intervento paga al distillatore il prezzo previsto per l'alcole greggio. Nel corso dei due mesi seguenti il termine ultimo stabilito per il conferimento relativo a ciascuna delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 avviate per la campagna 1992/1993, l'organismo d'intervento versa al distillatore una maggiorazione pari a 0,11 ecu/% vol per hl di alcole neutro conferito. La maggiorazione è corrisposta per un quantitativo di alcole neutro che non superi il 12,5 % del quantitativo totale conferito per ciascuna distillazione, anche nel caso in cui la quota di alcole neutro fosse superiore a tale percentuale.

2. Il distillatore può chiedere che la maggiorazione di 0,11 ecu/% vol/hl per i quantitativi di alcole neutro conferiti gli venga corrisposta anticipatamente, a condizione che abbia costituito una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. Tale cauzione è di 14 ecu per hl di alcole puro per il quale viene chiesto l'anticipo. Quest'ultimo viene versato contestualmente al prezzo dell'alcole greggio. La cauzione viene svincolata soltanto per un quantitativo di alcole non superiore al 12,5 % del quantitativo totale conferito con riferimento a ciascuna distillazione. La cauzione corrispondente ai quantitativi che superano la percentuale citata viene incamerata.

Articolo 5

Gli aiuti all'utilizzazione, nel corso della campagna 1992/1993, dei mosti d'uva concentrati e di mosti d'uva concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 e articolo 46, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 sono indicati rispettivamente negli allegati V, VI e VII.

Articolo 6

Gli importi della riduzione di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili ai prezzi d'acquisto

[1] GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
[2] GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

del vino consegnato, nel corso della campagna 1992/1993, ad una delle distillazioni di cui agli articoli 36, 38, 39 o 41 di detto regolamento e, per gli stessi vini :

— all'aiuto al distillatore,

— al prezzo d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,

— alla partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,

sono indicati nell'allegato VIII.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Portogallo è assimilato alla zona viticola c.

Articolo 7

1. Le regole concernenti le pratiche e i trattamenti enologici previsti al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano al Portogallo per la campagna 1992/1993 alle condizioni appresso indicate :

a) l'aumento del titolo alcolometrico è limitato al 2 % vol. I prodotti ammessi a beneficiare di questa misura devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 7,5 % vol prima dell'arricchimento e un titolo alcolometrico volumico totale massimo di 13 % vol dopo l'arricchimento.

Tuttavia, i prodotti a monte del vino da tavola originari della regione del « Vinho verde » devono avere un titolo alcolometrico minimo di 7 % vol prima dell'arricchimento.

L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere per effetto di aumentare di oltre il 6,5 % il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuova ancora in fermentazione ;

b) le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto di un'acidificazione o di una disacidificazione.

2. Le varietà di viti ammesse per la produzione di vino da tavola sono quelle tradizionalmente coltivate in Portogallo.

Fermo restando l'articolo 341 dell'atto di adesione, il « vinho verde » può :

— essere commercializzato con un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'8,5 % vol, trattandosi di VQPRD bianchi che non abbiano subito alcun arricchimento,

— avere un tenore totale di anidride solforosa non superiore a 300 mg/l.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1992/1993

(in ECU/% vol/hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	0,83
2. Aiuti :	
a) alla distillazione	
1. alcole neutro :	
— forfettario	0,49
— di vinacce	0,63
— di vino e di fecce	0,35
2. acquavite di vinacce	0,26
3. acquavite di vino	0,24
4. alcole greggio :	
— forfettario	0,38
— di vinacce	0,52
— di vino e di fecce	0,24
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,23
3. Prezzo dell'alcole neutro consegnato (1)	
— forfettario	1,45
— alcole di vinacce	1,59
— alcole di vino e di fecce	1,31
4. Prezzo dell'alcole greggio consegnato (1)	
— forfettario	1,34
— alcole di vinacce	1,48
— alcole di vino e di fecce	1,20
5. Partecipazione del FEAOG per l'alcole (2)	0,49

(1) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89].

(2) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO II

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1992/1993

(in ECU/% vol/hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	1,12
2. Aiuti :	
a) alla distillazione	
1. alcole neutro	0,65
2. acquavite di vino e alcole greggio	0,54
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,52
3. Prezzo dell'alcole neutro consegnato (1)	1,61
4. Prezzo dell'alcole greggio consegnato (1)	1,50
5. Partecipazione del FEAOG per l'alcole (2)	0,65

(1) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89].

(2) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO III

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1992/1993

(in ECU/% vol/hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore :	
— tipo A I — R I e R II (1)	2,09
— tipo A II	4,52
— tipo A III	5,16
— tipo R III	3,23
2. Aiuti :	
a) alla distillazione :	
1. alcole neutro :	
— tipo A I — R I e R II	1,59
— tipo A II	4,06
— tipo A III	4,71
— tipo R III	2,75
2. acquavite di vino e alcole greggio :	
— tipo A I — R I e R II	1,48
— tipo A II	3,95
— tipo A III	4,60
— tipo R III	2,64
b) all'elaborazione di vino alcolizzato :	
— tipo A I — R I e R II	1,45
— tipo A II	3,88
— tipo A III	4,52
— tipo R III	2,59

(1) e vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola o di vini atti ad ottenere vino da tavola.

ALLEGATO IV

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1992/1993

(in ECU/% vol/hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore :	
— tipo A I — R I e R II (1)	2,63
— tipo A II	5,70
— tipo A III	6,51
— tipo R III	4,08
2. Aiuti :	
a) alla distillazione :	
1. alcole neutro :	
— tipo A I — R I e R II	2,14
— tipo A II	5,26
— tipo A III	6,08
— tipo R III	3,61
2. acquavite di vino e alcole greggio :	
— tipo A I — R I e R II	2,03
— tipo A II	5,15
— tipo A III	5,97
— tipo R III	3,50
b) all'elaborazione di vino alcolizzato :	
— tipo A I — R I e R II	1,99
— tipo A II	5,06
— tipo A III	5,87
— tipo R III	3,44

(1) e vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola.

ALLEGATO V

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE IN VINIFICAZIONE DEI MOSTI D'UVA CONCENTRATI E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI RETTIFICATI [ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1992/1993

(in ECU/% vol/hl)

	Spagna	Altri Stati membri
Importo dell'aiuto :		
a) Mosti d'uva concentrati :		
— zone viticole C III a) e C III b)	1,42	1,52
— altre, compreso il Portogallo	1,22	1,32
b) Mosti d'uva concentrati rettificati :		
— zone viticole C III a) e C III b)	1,88	1,98
— altre, se la produzione è iniziata anteriormente al 30 giugno 1982 (EUR 10) o anteriormente al 1° gennaio 1986 (Spagna)	1,88	1,98
— altre, compreso il Portogallo	1,68	1,78

ALLEGATO VI

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER LA FABBRICAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, SECONDO E TERZO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1992/1993

(in ECU/kg)

Importo forfettario dell'aiuto :	
1. Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87	0,20
2. Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87	0,26

ALLEGATO VII

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI UVE, DI MOSTI D'UVA E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER L'ELABORAZIONE DI SUCCHI D'UVA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1992/1993

(in ECU)

Importo forfettario dell'aiuto :	
a) uve (per quintale)	6,39
b) mosti d'uva (per hl)	7,99
c) mosti d'uva concentrati (per hl)	27,95
Percentuale dell'importo dell'aiuto, fissata per il finanziamento della campagna promozionale	35

ALLEGATO VIII

RIDUZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO DEI VINI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1992/1993

(in ECU/% vol/hl)

Zona A	Zona B	Zona C e Portogallo
0,30	0,25	0,15